

## Disciplina recidiva: le innovazioni

**Premessa** La legge n. 251 del 5 dicembre 2005 ha apportato alcune modifiche al codice penale, codice procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà). Nel presente scritto saranno esaminati nelle linee essenziali alcuni aspetti della legge in questione e cioè quelli relativi alla recidiva e prescrizione dei reati; inoltre saranno indicati gli aumenti di pena disposti per alcuni delitti, con i conseguenti effetti in ordine all'arresto in flagranza e fermo. **Recidiva (art. 99 cp)** La nuova disciplina della recidiva presenta le seguenti differenze rispetto alla precedente: - non riguarda tutti i reati, ma solamente i delitti non colposi; - comporta un aumento delle sanzioni; - in alcuni casi è obbligatoria. In particolare abbiamo le seguenti forme di recidiva, con differenti aumenti di pena: - semplice, se dopo la condanna per un delitto non colposo, ne viene commesso un altro (co. 1); - aggravata, se il nuovo delitto è della stessa indole del precedente, o se è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente, o se è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena oppure durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena (co. 2); - ulteriormente aggravata, se ricorrono più circostanze relative alla recidiva aggravata (co. 3).

**Aumenti di pena** Sono altresì previsti, in caso di commissione di un altro delitto non colposo, nei confronti del recidivo semplice e del recidivo aggravato (co. 4) aumenti di pena. Solamente per i delitti indicati nell'art. 407, co. 2, lett. a) cpp. l'aumento della pena per la recidiva è obbligatoria e, se trattasi di recidiva a

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/02/2006